



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 194 DEL 14/12/2021

OGGETTO: Rimodulazione esenzioni TARI 2021

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 14:00 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 229 del 13/12/2021		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Istruttore Giuseppe Colopi
OGGETTO	Rimodulazione esenzioni TARI 2021	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Giuseppe Colopi _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 13/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 14/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 14/12/2021 ORE 14:00 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Rimodulazione esenzioni TARI 2021
---------	-----------------------------------

PREMESSO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020, emergenza che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla suddetta emergenza sanitaria determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- i provvedimenti di proroga e/o mantenimento delle misure di limitazione e sospensione delle attività commerciali, di impresa o professionali, individuate nei provvedimenti stessi e comunque connesse all'emergenza da Covid-19;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “*Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;

RICHIAMATI:

- l'articolo 106 del D.L. 34/2020 (c.d. *Decreto Crescita*)
- l'articolo 39 del D.L. 104/2020 (c.d. *Decreto Agosto*)

con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo Funzioni Fondamentali, cosiddetto “*Fondone Covid*”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, prot. n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della TARI 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, prot. n. 59033 del 1° aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali è stato precisato che: “*Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021*”;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - *Legge di Bilancio per il 2021*) il quale prevede espressamente che: “*Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del*

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. **Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate** ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, prot. n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, prot. n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **sono recuperate, nell'anno 2022**, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

TENUTO CONTO, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro Paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato *lockdown* sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è stata volontà dell'Amministrazione comunale adottare misure di tutela volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si è provveduto a riconoscere agevolazioni TARI per un totale di 511.516,98 euro, delle quali :
 - € 122.374,48 finanziati con fondi vincolati derivanti da trasferimenti Covid-19 risultanti dallo

stanziamento previsto dal Decreto MEF del 24 giugno 2021 col quale è stata quantificata la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 - "Allegato A", previsti nel Bilancio 2021;

- € 209.142,50 finanziati con fondi vincolati derivanti dai trasferimenti Covid-19 Fondo funzioni fondamentali 2020, istituito e finanziato con l'articolo 106 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Crescita) e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), non ancora utilizzati dall'ente;
 - € 180.000,00 finanziati con i trasferimenti ottenuti ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021, finalizzate al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno.
- si è inoltre ritenuto opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI, con efficacia solo per l'anno 2021, sia per le Utenze domestiche, che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche, che per effetto dei provvedimenti governativi o locali hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente e/o hanno registrato cali di fatturato;

PREMESSO CHE nella richiamata deliberazione veniva precisato che:

- nel caso in cui le agevolazioni dovute, d'ufficio o sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo a disposizione dell'ente, come sopra specificate, le stesse saranno rideterminate in diminuzione, rispettando la differenza percentuale per ciascuna fascia di reddito, per le Utenze Domestiche, o rimodulando la percentuale di agevolazione per le Utenze Non Domestiche;
- nel caso in cui, invece, le agevolazioni applicate, d'ufficio o sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo a disposizione dell'ente, le stesse saranno rideterminate in aumento rispettando la differenza percentuale per ciascuna fascia di reddito, per le Utenze Domestiche, o rimodulando la percentuale di agevolazione per le Utenze Non Domestiche, fino a copertura al massimo del 100% della TARI 2021 UD o quota variabile UND;

DATO ATTO che dalla fase istruttoria condotta dall'ufficio preposto, le risorse destinate al riconoscimento di agevolazioni TARI risultano essere superiori rispetto al budget complessivamente necessario;

RITENUTO pertanto opportuno voler applicare, con valenza regolamentare, una percentuale di agevolazione:

- pari al 100% della TARI 2021 relativa alle Utenze Domestiche dei nuclei familiari che hanno un ISEE in corso di validità fino a 15.000 euro, per le quali è stata inviata e accettata apposita domanda;
- pari al 100% della sola quota variabile TARI 2021 per le Utenze Non Domestiche specificate nella deliberazione di CC n. 42 del 29/07/2021, in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19;

DATO ATTO che, in base alle domande pervenute presso questo ente per l'applicazione di agevolazioni TARI in favore delle Utenze Domestiche, applicando la percentuale massima prevista, risulta un'agevolazione totale pari ad euro 266.144,17. Applicando d'ufficio, la stessa percentuale per la copertura della sola quota variabile TARI 2021 per le Utenze Non Domestiche che ne hanno diritto in base ai criteri stabiliti con deliberazione consiliare n. 42 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, può essere applicata un'agevolazione pari a 200.667,23. Si riportano di seguito i dettagli delle agevolazioni concesse:

TIPOLOGIA	RIDUZIONE 100% QUOTA VARIABILE	TOTALE
UTENZE NON DOMESTICHE LETT A	€ 19.777,63	
UTENZE NON DOMESTICHE LETT B	€ 83.781,60	
UTENZE NON DOMESTICHE LETT C	€ 97.108,00	
UTENZE NON DOMESTICHE LETT D	€ 0,00	
	TOTALE	€ 200.667,23

TIPOLOGIA	RIDUZIONE 100% QUOTA VARIABILE	RIDUZIONE 100% QUOTA FISSA	TOTALE
UTENZE DOMESTICHE ISEE 0-10.000	€ 92.216,90	€ 108.057,00	€ 200.273,90
UTENZE DOMESTICHE ISEE 10.001-15.000	€ 28.127,27	€ 37.743,00	€ 65.870,27
TOTALE			€ 266.144,17

RILEVATO che, in base alle nuove disposizioni, l'ammontare complessivo delle agevolazioni TARI concesse è pari ad euro 466.811,40 in luogo di euro 511.516,98 originariamente previste;

RITENUTO necessario destinare, la restante somma, pari ad euro 44.705,58, finanziati con i trasferimenti ottenuti ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021, a contributi finalizzati al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;

RITENUTO, inoltre, di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni in premessa riportate, procedendo alla compensazione con eventuali quote già versate, laddove possibile in coerenza con i principi contabili, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

PRECISATO che con Decreto MEF del 24 giugno 2021 è stata quantificata la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, e che in base alla tabella "Allegato A" di detto Decreto è stata assegnata al Comune di Galatone, la somma di € **122.374,48** ;

RICHIAMATO il D.M. del 28 ottobre 2021, che approva i modelli di certificazione Covid-19/2021 e ne fornisce le istruzioni per la compilazione, attraverso il quale viene previsto che le agevolazioni TARI in questione devono essere dichiarate in corrispondenza della voce U.1.04.03.00.000 - "*Trasferimenti correnti a Imprese*".

DATO ATTO pertanto, che l'accertamento della TARI 2021 non deve essere al netto delle agevolazioni concesse, in quanto le stesse devono trovare evidenza in spesa, con relativo giroconto mandato/reversale sul capitolo della TARI, senza considerare il TEFA, la cui minore entrata sarà rilevata nelle certificazioni 2021 delle città metropolitane e delle province;

DATO ATTO che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO inoltre che:

- al fine di evitare la duplicazione di utilizzo dei fondi assegnati, le agevolazioni TARI 2021 finanziate con la quota di perdita TARI 2020 riconosciuta nei valori di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021, relativo alla Certificazione Covid-19/2020, non devono essere conteggiate tra le maggiori spese della Certificazione Covid-19/2021 in quanto la perdita TARI 2020 è stata già interamente finanziata nella precedente certificazione (fondone covid-19);
- potranno essere conteggiate, tra le maggiori spese certificabili, anche le agevolazioni TARI alle famiglie, riconosciute a valere sul fondo per misure urgenti di solidarietà agevolazioni TARI; alimentare di 500 milioni di cui all'art. art. 53 del D.L. n. 73/2021, finalizzato al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

- **DATO ATTO ,ancora**, che con il presente provvedimento si esegue quanto già previsto con atto CC n° 42/21 adottato con valenza regolamentare ;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. B del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 attestanti altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **STABILIRE**, in esecuzione di quanto già previsto con atto CC. N °42/21 adottato con con valenza regolamentare, che, in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, verrà applicata la riduzione d'ufficio del 100% della TARI per la sola quota variabile per le seguenti Utenze Non Domestiche:
 - cinematografi e teatri;
 - palestre, piscine e impianti sportivi;
 - Estetisti, parrucchieri e barbieri;
 - discoteche, sale da ballo e simili;
 - Associazioni non profit, luoghi di culto, biblioteche, musei, scuole;
 - Posteggi del mercato settimanale.
 - negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli (escluse ferramenta, negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento, calzature e articoli per bambini, nonché esclusi gli esercizi che non hanno subito forzata chiusura);
 - Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie;
 - Uffici e Agenzie;
 - Studi Professionali;
 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
 - Campeggi
 - Alberghi con e senza ristorazione
 - Attività artigianali di elettricista, falegname, idraulico e fabbro;
 - Profumerie;
 - Autofficina, carrozzeria, Elettrauto;
 - Attività industriali con capannoni di produzione;
 - Attività artigianali di produzione di beni specifici;
3. **PRECISARE** altresì che le agevolazioni relative alle utenze Non domestiche attive alla data del 01.01.2021, verranno applicate d'ufficio secondo le categoria di appartenenza, così come presenti nella banca dati comunale, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;
4. **DARE ATTO** che non risultano pervenute istanze di riduzione UND lettera D di cui alla delibera consiliare 42/2021;
5. **PREVEDERE** inoltre, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, una riduzione del 100% della parte fissa e variabile, della sola TARI 2021, sulla base delle domande pervenute da parte dei nuclei familiari che hanno un ISEE in corso di validità fino a 15.000 euro;
6. **STABILIRE** inoltre, per le ragioni di cui in premessa, che:
 - la copertura del costo pari ad € **200.667,23** delle sopra citate riduzioni sulla TARI (Parte Variabile delle **Utenze Non Domestiche**) viene garantita per euro 78.292,75 dall'utilizzo di fondi vincolati derivanti dai trasferimenti Covid-19 *Fondo funzioni fondamentali 2020*, istituito e finanziato con

l'articolo 106 del D.L. 34/2020 (c.d. *Decreto Crescita*) e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 (c.d. *Decreto Agosto*), non utilizzati e oggetto di applicazione di Avanzo Vincolato, per euro 122.374,48 dall'utilizzo dei trasferimenti Covid-19 risultanti dallo stanziamento previsto dal Decreto MEF del 24 giugno 2021 col quale è stata quantificata la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. n. 73/2021 - "Allegato A", previsti nel Bilancio 2021;

- la copertura del costo pari ad € **266.144,17** delle sopra citate riduzioni sulla TARI relative alle Utenze Domestiche sopra specificate viene garantita, per € 130.849,75 dall'utilizzo dei fondi vincolati derivanti dai trasferimenti Covid-19 *Fondo funzioni fondamentali 2020*, istituito e finanziato con l'articolo 106 del D.L. 34/2020 (c.d. *Decreto Crescita*) e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 (c.d. *Decreto Agosto*), non utilizzati e oggetto di applicazione di Avanzo Vincolato, per i restanti € 135.294,42 viene garantita dall'utilizzo dei fondi vincolati derivanti dai trasferimenti ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021, finalizzati al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno.
7. **DARE ATTO**, ancora, che per effetto di quanto sopra al netto delle riduzioni d'ufficio ,UND, e delle riduzioni richieste ,UD, le riduzioni da praticare corrispondono ad €. 466,811,40 che a fronte di una disponibilità pari ad €. 511.516,98 sortiscono una disponibilità di €. **44,705,58**;
 8. **DESTINARE**, la restante somma, pari ad euro 44.705,58, finanziati con i trasferimenti ottenuti ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021, a contributi finalizzati al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;
 9. **DARE INDIRIZZO** :
 - al responsabile dell'ufficio finanziario di apportare le necessarie variazioni al bilancio previsione finanziario 2021-2023;
 - al responsabile dell'ufficio tributi di predisporre tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione nonché di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni in premessa riportate, procedendo alla compensazione con eventuali quote già versate, laddove possibile in coerenza con i principi contabili, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;
 10. **TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione, comprensiva degli allegati, alla **Ditta C. & C. S.r.l.**, affidataria dei "*Servizi di supporto per la gestione, accertamento dell'evasione e liquidazione delle entrate comunali nonché di concessione del servizio di gestione dei tributi minori (ICP-DPA-COSAP) del comune di Galatone*" per anni cinque, giusto Contratto di Appalto Rep. n. 59/2018;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante la necessità di provvedere con urgenza, con separata ed esplicita resa ai sensi di legge

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.